

Schema di disegno di legge di contabilità e finanza pubblica

Titolo I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO E DI FINANZA PUBBLICA

Titolo II

MISURE PER GARANTIRE IL CONTROLLO PARLAMENTARE SULLA FINANZA PUBBLICA

Titolo III

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E DOCUMENTI DEL CICLO DI BILANCIO

Titolo IV

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONTI PUBBLICI

Titolo V

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

Titolo VI

IL BILANCIO DELLO STATO E GLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ

Capo I

Bilancio di previsione dello Stato

Capo II

Le entrate e le spese dello Stato

Capo III

Il rendiconto generale dello Stato

Capo IV

Analisi e valutazione della spesa

Capo V

Deleghe per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e in materia di contabilità pubblica

Titolo VII

Tesoreria degli enti pubblici e programmazione dei flussi di cassa

Titolo VIII

Disposizioni finali

Titolo I PRINCIPI DI COORDINAMENTO E DI FINANZA PUBBLICA
ART. 1 <i>(Principi di coordinamento e ambito di riferimento)</i> 1. In attuazione dell'articolo 97, primo comma della Costituzione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 concorrono al rispetto del principio di equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea anche al fine di condividerne le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza nel rispetto dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e secondo i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. 2. L'elenco delle amministrazioni che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche ai fini del consolidamento dei dati di finanza pubblica è individuato, a fini statistici, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti eurounitari ed è trasmesso, a cura del Presidente dello stesso Istituto, entro il 30 settembre di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento in un apposito allegato alla legge di bilancio, della quale costituisce parte integrante. 3. La legge di bilancio annualmente individua gli enti di cui all'allegato di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai quali applicare misure di razionalizzazione, monitoraggio e controllo della spesa. 4. <i>[giustiziabilità elenco ISTAT]</i>
ART. 2 <i>(Principi contabili generali)</i> 1. I documenti di bilancio, nel rispetto dei principi di annualità, universalità, integrità e unità, che costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché dei principi dell'ordinamento eurounitario, sono predisposti secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti. 2. Nella predisposizione dei documenti del ciclo di bilancio e degli altri strumenti di programmazione e monitoraggio, nonché nella gestione del bilancio, è garantito il rispetto dei principi di cui all'articolo 4.
ART. 3 <i>(Principi di annualità, universalità, integrità e unità)</i> 1. Nel rispetto del principio di annualità, il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato sono predisposti con cadenza annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, coincidente con l'anno solare, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le previsioni di finanza pubblica sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo come definita ai sensi degli articoli 8, 9, comma 1, lettera c), 11 e 12 [PSB, DPB, DFP, DPFP]. Il bilancio di previsione dello Stato si riferisce a un periodo triennale.
3. In attuazione del principio di universalità, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e completa delle risorse riconducibili a ciascuno stato di previsione, tutte le entrate e le spese sono indicate nei documenti di bilancio. Sono vietate le gestioni contabili poste in essere al di fuori del bilancio dello Stato, ad eccezione dei casi espressamente autorizzati per legge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 [gestioni fuori bilancio].
4. Tenuto conto del principio di universalità di cui al comma 3, in attuazione del principio di integrità, le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese alle stesse connesse; tutte le spese sono iscritte in bilancio interamente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
5. Salvo che sia espressamente previsto da disposizioni legislative è vietata, in ottemperanza ai principi di cui ai commi 3 e 4, l'assegnazione con finalità di spesa o di erogazione speciale di qualsiasi provento riscosso a scopo determinato.
6. Nel rispetto del principio di unità, il totale delle entrate finanzia nel suo complesso le amministrazioni e sostiene la totalità delle spese durante il periodo di gestione.
7. Tenuto conto di quanto previsto dai commi 1, 4 e 6 [*annualità, integrità e unità*], laddove espressamente previsto da disposizioni legislative, alle riassegnazioni di specifiche entrate alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, si provvede nel rispetto del percorso di spesa netta e degli obiettivi di finanza pubblica.

ART. 4

(Principi di prudenza, veridicità, coerenza, trasparenza e pubblicità)

1. Al fine di garantire la corretta rappresentazione delle grandezze di finanza pubblica e il rispetto degli obiettivi di programmazione, nel bilancio di previsione dello Stato, sono iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato e le spese sono autorizzate nei limiti delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio medesimo. Allo stesso modo, nel rendiconto generale dello Stato sono indicate tutte le spese effettivamente poste in essere e non sono contabilizzate le entrate non realizzate.
2. Per garantire il rispetto del principio di prudenza di cui al comma 1, le previsioni che attengono alle singole poste di bilancio sono basate su valori e dati ritenuti attendibili e ragionevoli, anche sulla base della comparazione con quelli disponibili nel tempo e per specifici settori e livelli territoriali.
3. In attuazione del principio di veridicità ogni informazione contenuta nei documenti contabili garantisce che la rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti di bilancio e la loro contabilizzazione avvenga sulla base

dell'analisi congiunta della sostanza finanziaria, economica e patrimoniale degli stessi e della relativa disciplina autorizzatoria.

4. Gli strumenti della programmazione, i documenti di previsione e di rendicontazione, nonché gli atti di gestione, garantiscono la coerenza e sono strumentali al perseguimento degli obiettivi previsti nei documenti che compongono il ciclo di bilancio.

5. Il rispetto del principio di coerenza di cui al comma 4 è garantito anche dalla verifica della congruità delle risorse disponibili rispetto alle finalità perseguite di cui è dato conto nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 23 [relazioni tecniche], dal conseguimento degli obiettivi programmati in termini di efficacia e di efficienza della spesa, anche attraverso gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 36 [valutazione della spesa], nonché della coerenza tra la previsione del cronoprogramma previsto in sede di formazione del bilancio e degli effettivi risultati della gestione.

6. Tenuto conto anche di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 [controllo parlamentare in materia di finanza pubblica e accesso alle banche dati], il principio di trasparenza dei conti pubblici è garantito dalla classificazione chiara della unità elementari di bilancio in specifiche tipologie di spesa, nella loro articolazione in missioni e programmi di cui all'articolo 27 [missioni e programmi], nonché nella coerenza e raccordabilità con la classificazione economica e funzionale. Al rafforzamento del principio di trasparenza di cui al presente comma concorre anche l'implementazione della rendicontazione economico patrimoniale.

7. Ai fini del pieno rispetto del principio di trasparenza, le valutazioni in ordine ai dati contabili e alle previsioni di finanza pubblica sono predisposte sulla base di criteri tecnici e di stima, fermi i necessari aggiornamenti, comparabili tra esercizi finanziari e validi nel tempo dei quali è dato conto nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 23 [relazioni tecniche].

8. I documenti che compongono il ciclo di bilancio sono resi pubblici secondo le norme vigenti. A tal fine ciascuna amministrazione li rende disponibili in specifiche sezioni dei propri siti web istituzionali.

9. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi che compongono il ciclo di bilancio con i rispettivi allegati. I *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi di cui al primo periodo sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Titolo II

MISURE PER GARANTIRE IL CONTROLLO PARLAMENTARE SULLA FINANZA PUBBLICA

ART. 5

(Controllo parlamentare in materia di finanza pubblica)

1. Il Governo, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica;
- b) analisi delle misure finalizzate al miglioramento della valutazione della spesa e della definizione dei parametri di valutazione dei risultati anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 36 [procedura valutazione della spesa];
- c) verifica degli adeguamenti della struttura del bilancio e della classificazione delle relative unità elementari di bilancio;
- d) classificazione delle tipologie di spesa;
- e) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4;
- f) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi;
- g) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché del raccordo tra i suddetti andamenti e gli effetti connessi agli interventi legislativi che il Governo intende porre in essere.

3. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, anche con riferimento alle raccomandazioni sulla politica economica della zona euro sono tempestivamente trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti.

ART. 6

(Accesso alle banche dati e pubblicità dei documenti di finanza pubblica)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni

pubbliche e a ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento.

2. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

ART. 7

(Relazioni da trasmettere al Parlamento in materia di finanza pubblica)

1. Entro il 10 aprile di ciascun anno è trasmessa alle Camere la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160.

2. La Relazione di cui al comma 1 contiene anche una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime e finalizzata a:

a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia non osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della normativa che regola la redazione dei conti economici nazionali;

b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva e produrre una stima ufficiale dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio pubblico, con la massima disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, con criteri trasparenti, stabili nel tempo, e adeguatamente pubblicizzati;

c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione fiscale e contributiva e delle entrate sottratte al bilancio pubblico;

d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per contrastare e prevenire l'evasione fiscale e contributiva, nonché quelli volti a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

e) valutare i risultati dell'attività di contrasto e prevenzione, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo;

f) indicare le linee di intervento e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.

3. Per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, di cui al comma 2, lettera b), nella Relazione di cui al medesimo comma 1 viene effettuata una misurazione del divario tra l'effettivo versamento e quanto si sarebbe dovuto versare in un regime di perfetto adempimento di imposte e contributi, escludendo gli effetti delle spese fiscali di cui al rapporto di cui al comma 7. A tal fine, in particolare, si misurano:

a) i mancati gettiti derivanti da errori dei contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi in sede di dichiarazione;

b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta dovuto in base alle dichiarazioni;

c) il divario tra le basi imponibili fiscali e contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli aggregati di contabilità nazionale;

d) le mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili in un regime di perfetto adempimento, le minori entrate ascrivibili alle spese fiscali.

4. I risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 2, lettera e), sono misurati sulla base di separata valutazione delle entrate risultanti dalle complessive attività di verifica e accertamento effettuate dalle amministrazioni, comprensive di quelle di cui al comma 3, lettere a) e b), e dell'andamento dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei contribuenti, che è approssimato dalla variazione, rispetto all'anno precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche attribuite all'occultamento di basi imponibili, di cui al comma 3, lettera c), e dalla variazione, rispetto all'anno precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, di cui al comma 3, lettere a), b) e d). Nella valutazione dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di contabilità nazionale. Si dà conto delle mancate entrate di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sia complessivamente che separatamente, sia in valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili teoriche, applicando la massima disaggregazione possibile per: tipo di imposta, categoria, settore, dimensione dei contribuenti, ripartizione territoriale.

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno è trasmessa alle Camere una relazione, elaborata dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) adottate nel corso dell'anno precedente.

6. Entro il 30 settembre di ciascun anno, sono trasmesse alle Camere una relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, che dia conto dell'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica indicati nel Documento di finanza pubblica di cui all'articolo 11 [DFP]. La relazione di cui al presente comma è aggiornata, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, per tenere conto degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

7. Entro il 20 ottobre di ciascun anno è trasmesso alle Camere il rapporto annuale sulle spese fiscali nel quale è data evidenza di qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime

di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno di riferimento. Nel rapporto sono individuate le tipologie e il numero dei beneficiari e, ove possibile, è effettuata la quantificazione degli effetti finanziari che ne derivano prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali si considerano anche le spese fiscali negative. Le misure oggetto del rapporto sono descritte e raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto di cui al presente comma può contenere analisi degli effetti economici di alcune spese fiscali e valutarne la compatibilità con programmi di spesa destinati alle medesime finalità.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E DOCUMENTI DEL CICLO DI BILANCIO

ART. 8

(Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine)

1. Il Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine (PSB), come definito ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024 è lo strumento di programmazione di medio termine con un orizzonte temporale di 5 anni.
2. Il Governo, salvi i casi previsti dal comma 3, presenta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, il PSB alle Camere entro il 10 aprile per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
3. In caso di insediamento di un nuovo Governo, lo stesso può presentare alle Camere, anche in deroga al termine del 10 aprile, un nuovo PSB relativo ad un orizzonte temporale di cinque anni in tempo utile per garantire il rispetto della data di presentazione del Documento programmatico di finanza pubblica di cui all'articolo 12 [DPFP] e comunque non oltre il 10 aprile dell'anno successivo.
4. In caso di circostanze oggettive che impediscano l'attuazione del PSB, entro dodici mesi dal termine dell'orizzonte di pianificazione, il Governo può rivedere il PSB e presentarlo alle Camere. Il Piano, come riveduto ai sensi del presente comma, si riferisce al medesimo arco temporale di quello di riferimento ed è presentato in tempo utile per garantire il rispetto della data di presentazione del Documento programmatico di finanza pubblica di cui all'articolo 12 [DFPF].
5. Il PSB contiene gli elementi e le informazioni richieste dal Regolamento (UE) 1263/2024 e dalle conseguenti disposizioni attuative e, comunque, indica:
 - a) il percorso della spesa netta e gli elementi del dialogo tecnico con la Commissione europea che hanno portato alla definizione dello stesso, ivi inclusa la traiettoria di riferimento;
 - b) il quadro macroeconomico di riferimento per la definizione del percorso della spesa netta;
 - c) le riforme e gli investimenti, anche tenuto conto delle raccomandazioni specifiche per Paese approvate dal Consiglio dell'Unione europea.

6. Il PSB è presentato alle competenti istituzioni europee entro il 30 aprile e, comunque, nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

Art. 9

(Il ciclo di bilancio e di finanza pubblica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8 [PSB], gli strumenti di programmazione, monitoraggio e di bilancio sono:

- a) il Documento di finanza pubblica (DFP), che contiene la relazione annuale sui progressi compiuti di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 2024/1263, da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- b) il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), da presentare alle Camere entro il 2 ottobre di ogni anno per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- c) il Documento programmatico di bilancio (DPB), di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, approvato dal Governo, che tiene conto delle deliberazioni parlamentari relative al documento di cui alla lettera b), da presentare alla Commissione europea e all'Eurogruppo e da trasmettere alle Camere entro il 15 ottobre e, comunque, nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita;
- d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno;
- e) il disegno di legge di assestamento e il disegno di legge di rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno e da approvare, secondo le modalità e le procedure individuate dalle Camere, entro la data di presentazione del DPFP;
- f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

2. La relazione annuale sui progressi compiuti contenuta nel DFP ai sensi del comma 1 lettera a) è trasmessa alle competenti istituzioni europee entro il 30 aprile.

3. I documenti di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e) sono approvati dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'Ufficio parlamentare di bilancio istituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 svolge, sulla base di quanto stabilito in un apposito Protocollo, le attività previste dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenendo conto anche delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria di cui al comma 1, lettere a) e b). Per l'attività di validazione del quadro macroeconomico, il Governo fornisce allo stesso Ufficio le informazioni

necessarie per la valutazione delle previsioni contenute nei medesimi documenti. I risultati delle valutazioni e verifiche di cui al presente comma sono resi pubblici secondo le modalità stabilite dall'Ufficio parlamentare e tenendo conto dei tempi di presentazione alle Camere dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora i risultati delle valutazioni effettuate dall'Ufficio parlamentare di bilancio evidenzino un errore significativo nelle previsioni di finanza pubblica rispetto alle risultanze di consuntivo per un periodo di almeno quattro anni consecutivi, tale da ripercuotersi sulle previsioni macroeconomiche, il Governo, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dello scostamento, nonché le eventuali azioni che intende intraprendere.

ART. 10

(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)

1. I documenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) sono trasmessi, per il relativo parere, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le determinazioni parlamentari di cui alle medesime lettere.

2. Previo parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e, in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DFPF, nel disegno di legge di bilancio è definito il quadro normativo per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia.

ART. 11

(Documento di finanza pubblica)

1. Il DFP è composto da due sezioni tra loro integrate.

2. La prima sezione del DFP contiene le informazioni da includere nella Relazione annuale sui progressi compiuti ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (UE) 2024/1263 e del Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, integrate da ulteriori informazioni sugli sviluppi tendenziali delle principali variabili macroeconomiche e di finanza pubblica. In particolare, la prima sezione contiene:

- a) l'indicazione dell'evoluzione della situazione economico-finanziaria internazionale per l'anno in corso e il successivo triennio;
- b) le previsioni macroeconomiche nazionali, per ciascun anno del periodo di cui alla lettera a), con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici. Con riferimento alle previsioni macroeconomiche di cui alla presente lettera, sono illustrate le eventuali differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate;

- c) le previsioni, per ciascun anno del periodo di riferimento di cui alla lettera a) relative al debito pubblico e ai principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche, ivi incluso l'indicatore di spesa rilevante ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia, dando evidenza delle eventuali differenze rispetto alle previsioni contenute nell'ultimo DPB approvato, nonché rispetto a quelle indicate nel PSB. Con riferimento alle previsioni di finanza pubblica di cui alla presente lettera, sono illustrate le eventuali differenze più significative rispetto alle previsioni della Commissione;
- d) i progressi compiuti nell'attuazione del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, nell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PSB, nel contesto del semestre europeo, ivi compresi quelli per i quali è stata autorizzata la proroga del periodo di aggiustamento;
- e) le previsioni degli indicatori strutturali dei principali aggregati del conto economico delle pubbliche amministrazioni;
- f) informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.

3. La seconda sezione del DFP contiene:

- a) il conto economico e il conto di cassa delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori, per l'anno precedente e l'analisi degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni programmatiche indicate nella Nota tecnico illustrativa di cui all'articolo 21, comma 12-quinquies [nota tecnico illustrativa];
- b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, per l'anno in corso e per il triennio successivo, articolate per sottosettori, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e dei conti di cassa delle amministrazioni pubbliche, con indicazione della pressione fiscale risultante dal conto delle amministrazioni pubbliche. I criteri di formulazione delle previsioni di cui alla presente lettera sono esposti analiticamente, in una apposita nota metodologica, allegata alla presente sezione del DFP;
- c) informazioni relative alle eventuali misure una tantum di entrata e di spesa;
- d) l'indicazione preliminare degli effetti quantitativi, almeno per il triennio successivo, delle misure legislative in scadenza che il governo, allo stato, intende confermare, articolate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
- e) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale
- f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, per l'anno in corso e per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, sul debito delle amministrazioni pubbliche;

- g) la descrizione delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

4. Sono allegati al DFP:

- a) una relazione di sintesi, predisposta dal Ministro per le imprese e il *Made in Italy*, sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi;
- b) il programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente;
- c) un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della transizione energetica, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

ART. 12

(Documento programmatico di finanza pubblica)

1. Il DPFP di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) [ciclo di bilancio], contiene, con riferimento all'anno in corso e al successivo triennio:

- a) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica tendenziali a legislazione vigente di cui all'articolo 11, comma 2, lettere b) e c) [DFP];
- b) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DFP in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative alla relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione del PSB;
- c) gli obiettivi di politica economica e il quadro macroeconomico e di finanza pubblica programmatico, coerenti con il percorso della spesa netta stabilito, sia in termini annuali sia cumulati, dal Consiglio;
- d) l'articolazione, per il successivo triennio, delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari.

ART. 13

(Relazioni al Parlamento ai sensi della legge n. 243 del 2012)

[articolo da coordinare e integrare con riforma della legge n.243 del 2012]

1. Qualora, nell'imminenza della presentazione del DFP e del DPFP, si verificano gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso ai suddetti documenti.

Art. 14
(Disegno di legge di bilancio)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29 [*formazione del bilancio e flessibilità*], il bilancio di previsione, riferito a un periodo triennale e redatto in termini di competenza e di cassa, si compone di due sezioni.
2. Il bilancio di previsione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari, nonché alla definizione delle misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 12.
3. La prima sezione del disegno di legge di bilancio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, commi 2 e 3, e 10, comma 2, contiene esclusivamente:
 - a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici relativi al conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 12 [DPFP];
 - b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalle relative autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
 - c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
 - d) gli importi e la corrispondente articolazione per stati di previsione dei fondi speciali previsti dall'articolo 24, comma 9;
 - e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
 - f) a garanzia dei saldi di finanza pubblica e del rispetto del percorso della spesa netta, le norme recanti le eventuali misure correttive degli effetti finanziari derivanti sia dal monitoraggio delle leggi di spesa ai sensi del comma 7 dell'articolo 20, sia dalle sentenze definitive di cui al comma 8 del citato articolo [*monitoraggio leggi di spesa*].
4. La legge di bilancio non deve, in ogni caso, contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari, né interventi di natura localistica o microsettoriale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 6, la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DPFP, dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e di fabbisogno di cui all'articolo 26 [*classificazione della spesa*] e delle variazioni proposte ai sensi dell'articolo 23. La sezione di cui al presente comma evidenzia, altresì, per ciascuna unità di voto

parlamentare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

6. La legge di bilancio può rivedere annualmente il numero e la denominazione delle missioni e dei programmi, nonché rivederne i relativi stanziamenti e l'assegnazione alle relative competenti amministrazioni.

7. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è articolata in distinti articoli per l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, dei totali generali della spesa, del quadro generale riassuntivo nonché, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 25, commi 1 e 2 e, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare. La sezione di cui al presente comma espone distintamente per ciascuno stato di previsione le unità di voto parlamentare. Tali unità sono costituite per le entrate dalle tipologie e per la spesa dai programmi.

8. In relazione a ogni singola unità di voto sono indicati:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
- c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui.

9. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma sono distinte le spese di parte corrente, con indicazione delle spese di personale, e le spese di conto capitale.

10. In un apposito allegato ai singoli stati di previsione della spesa è indicato, con riferimento a ciascun programma, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale, un prospetto riepilogativo della ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, come definiti ai sensi dell'articolo 26 [*classificazione della spesa*]. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

11. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 8. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

12. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio

[*rivedere contenuto articolo 21, comma 11 della legge n.196 del 2009 in relazione a:*

- a) *il piano degli obiettivi e degli indicatori;*
- b) *l'elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione e dei relativi stanziamenti;*
- c) *per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;*

d) il budget dei costi della relativa amministrazione.]

13. Con una apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla rispettiva Camera prima della votazione finale è data evidenza, per ciascuna unità di voto, degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche risultanti dagli emendamenti approvati. Per ciascuna delle predette unità di voto, la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione, sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.

14. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:

- a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa prevista dalla prima sezione;
- b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;
- c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 12 [DPFP].

15. Alla relazione tecnica di cui al comma 15 sono allegati, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dalla prima sezione e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

16. Il disegno di legge di bilancio è corredato da un nomenclatore nel quale sono elencati, per ciascun capitolo di ogni stato di previsione, i relativi riferimenti normativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio.

17. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa, da aggiornare in seguito all'entrata in vigore della legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:

- a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 12 [DPFP];
- b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;
- c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il provvedimento di cui al presente articolo per il triennio di riferimento.

18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare della legge di

bilancio sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nello more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

19. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto.

ART. 15

(Disegni di legge collegati)

1. Gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono indicati nel DFPF. Ciascun disegno di legge reca disposizioni omogenee per materia anche di carattere ordinamentale, organizzatorio e di rilancio e sviluppo dell'economia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, del raggiungimento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 12 [DPFP], nonché delle riforme indicate nel PSB.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 possono essere aggiornati con il DFP.

3. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge di cui al presente articolo.

ART. 16

(Disegno di legge di assestamento)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche tenuto conto della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Con il disegno di legge di assestamento, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi di finanza pubblica. La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.

4. *[corrispondente aggiornamento del budget dello Stato]*

ART. 17

(Rendiconto generale dello Stato)

1. Con il Rendiconto generale dello Stato sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione. Il rendiconto, articolato nel conto del bilancio e nel conto generale del patrimonio, è disciplinato dal Capo III del Titolo VI della presente legge.

2. Il disegno di legge del Rendiconto generale dello Stato è corredato di una apposita relazione illustrativa e di appositi allegati conoscitivi nei quali sono illustrati:

a) con riferimento alle entrate finalizzate per legge, per ciascun Ministero e per unità elementare del bilancio dell'entrata e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute nell'esercizio in relazione ai servizi e alle attività prestatate dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, con separata indicazione di ciascuna voce di spesa;

b) le risultanze economiche per ciascun Ministero secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo, con un prospetto di riconciliazione che collega le suddette risultanze alla gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

2. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

Titolo IV

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONTI PUBBLICI

ART. 18

(Monitoraggio dei conti pubblici)

1. Per garantire il monitoraggio dei conti pubblici anche ai fini del rispetto della traiettoria della spesa netta, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pone in essere tutti gli adempimenti necessari per:

a) assicurare la corretta gestione della Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20;

b) rilevare e consolidare i dati economici e finanziari delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2;

c) elaborare conti periodici [infrannuali] di cassa al fine di valutare, previo raccordo con i criteri di costruzione del conto della pubblica amministrazione, il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica di cui all'articolo 12;

d) monitorare, secondo le procedure di cui all'articolo 22 [monitoraggio leggi di spesa] e ai fini dell'attivazione delle misure previste dai commi da 5 a 7 del medesimo articolo, gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti legislativi e normativi adottati in corso d'anno;

e) verificare gli effetti finanziari delle operazioni di partenariato pubblico privato tramite il Portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato.

2. Al fine di dare conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio dei conti pubblici di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica:

a) mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche;

b) entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre, una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede, altresì, a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 2, lettera b) presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

ART. 19

(Controllo dei conti pubblici)

[articolo in istruttoria, anche tenuto conto della legislazione vigente e di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 196 del 2009]

ART. 20

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche di cui all'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, trasmettono i dati riguardanti i propri bilanci di previsione e di rendicontazione, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge, alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. La trasmissione dei dati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, l'AGID e, relativamente agli enti territoriali e ai loro enti strumentali, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. L'acquisizione dei dati può essere effettuata, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio, anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

3. Sulla base di intese, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati della Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono accessibili e fruibili per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Commissioni parlamentari competenti, dell'Istat e delle altre amministrazioni pubbliche. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati.

ART. 21

(SIOPE - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici)

[articolo in perfezionamento]

Titolo V

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

ART. 22

(Le autorizzazioni di spesa e le modalità di copertura finanziaria)

1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.

2. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese se formulate in termini di limite massimo producono effetti fino al raggiungimento del limite espressamente autorizzato nei relativi provvedimenti legislativi e cessano di avere efficacia, nell'anno in corso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che accerta l'avvenuto raggiungimento del suddetto limite. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi formulati in termini di previsione di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

4. Nel caso in cui, per le autorizzazioni formulate in termini di previsione di spesa ai sensi del comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 3 si verificano nuove o maggiori spese rispetto a quelle espressamente indicate dalle relative disposizioni legislative, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi da 5 a 7.

5. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 7, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili come definiti ai sensi dell'articolo 26. Se gli stanziamenti di cui al primo periodo non sono sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili come definiti ai sensi dell'articolo 26. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al presente comma, si provvede ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di provvedimenti legislativi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

7. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

8. In caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

9. Alla copertura finanziaria delle leggi che determinano nuovi o maggiori oneri si provvede esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 25 [Fondi di riserva e speciali], restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
- b) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
- c) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, al relativo utilizzo può procedersi previa contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento;
- d) mediante specifiche misure discrezionali sul lato delle entrate. Resta in ogni caso escluso l'utilizzo delle maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente.

10. Fermo quanto previsto dal comma 9, non possono essere utilizzate, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

11. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi, ferma rimanendo l'individuazione delle specifiche modalità di copertura anche ai sensi del terzo periodo del presente comma, è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 23 [relazioni tecniche], che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria.

12. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 provvedono alla quantificazione dell'onere stesso e all'individuazione della relativa copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci annuali e pluriennali *[in corso di predisposizione disciplina specifica per gli*

oneri a carico degli enti di cui all'articolo 1 diversi dallo Stato e dagli enti territoriali].

13. Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le modalità di copertura previste dall'articolo 22.

14. *[in corso di valutazione e predisposizione la disciplina di utilizzo con finalità di copertura del risultato di amministrazione]*

15. *[in corso di predisposizione la disciplina degli slittamenti].*

ART. 23

(Relazioni tecniche)

1. Fermo quanto previsto dal comma 6, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che dia conto della quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, di un cronoprogramma dell'onere complessivo articolato per singoli esercizi finanziari in relazione agli obiettivi fisici previsti.

2. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo, che indica per ciascuna disposizione gli effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del fabbisogno e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni al fine di dare conto della verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

3. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con gli obiettivi contenuti nel DPFP.

4. Le Commissioni parlamentari competenti e la Commissione bilancio possono richiedere al Governo, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, la relazione di cui al presente articolo per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni.

5. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al presente articolo.

6. Per le disposizioni normative corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

8. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al presente articolo contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare, per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.

9. Le relazioni tecniche e il relativo prospetto riepilogativo sono trasmessi alle Camere in formato elettronico elaborabile e sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

10. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

Titolo VI

IL BILANCIO DELLO STATO E GLI STRUMENTI DI FLESSIBILITA'

Capo I

Bilancio di previsione dello Stato

ART. 24

(Esercizio provvisorio)

1. Qualora la legge di bilancio di cui all'articolo 14 non sia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno, con legge è autorizzato l'esercizio provvisorio. Tale esercizio non può essere concesso per periodi superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, quanti sono i mesi dell'esercizio

provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

ART. 25

(Fondi di riserva e speciali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in apposito programma, sono iscritti i seguenti fondi:

- a) per le spese obbligatorie;
- b) per le spese impreviste;
- c) per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa;
- d) per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta;
- e) per la compensazione di misure con effetti asimmetrici sui saldi di finanza.

2. Nel medesimo stato di previsione di cui al comma 1 sono iscritti due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riassegnazione dei residui passivi della spesa eliminata negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa. La dotazione dei fondi di cui al presente comma è determinata dalla legge del bilancio ai sensi dell'articolo 14, comma 8. Ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, da registrare alla Corte dei conti, si provvede al trasferimento, in termini di competenza e di cassa, dei relativi stanziamenti dai fondi di cui al primo periodo alle unità elementari di bilancio.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1, lettera a) è determinata dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 14, comma 8 e, in allegato, alla medesima legge è contenuto l'elenco delle unità elementari di bilancio per i quali è consentito il prelievo dal suddetto fondo. Ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti, si provvede al prelievo di cui al primo periodo per l'iscrizione in aumento delle dotazioni di competenza e di cassa delle suddette unità elementari di bilancio.

4. La dotazione del fondo di cui al comma 1, lettera b) è determinata dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 14, comma 8. Ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, si provvede al trasferimento, sia in termini di competenza sia di cassa, delle relative risorse dal fondo di cui al presente comma alle unità elementari di bilancio che non presentano le necessarie risorse per far fronte a eventi eccezionali e non prevedibili. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo periodo, con l'esplicita indicazione delle motivazioni per le quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente comma.

5. Non possono essere trasferite risorse dal fondo di cui al comma 1, lettera b) a unità elementari di bilancio incluse nell'elenco di cui al comma 3.

6. La dotazione del fondo di cui al comma 1, lettera c) è determinata, dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 14, comma 8. Ai fini della gestione e della rendicontazione al trasferimento, in termini di cassa, dei relativi stanziamenti dal fondo di cui al primo periodo alle unità elementari di bilancio

dei singoli stati di previsione, si provvede, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, su proposta di ciascun Ministro interessato, con decreti del Ragioniere generale dello Stato. La richiesta del Ministro illustra le motivazioni della richiesta di prelevamento di risorse dal fondo di cui al presente comma e i motivi per cui non sia possibile utilizzare gli stanziamenti di cassa del Ministero richiedente o ricorrere agli ordinari strumenti di flessibilità previsti dalla presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze valuta la richiesta anche tenendo conto delle economie di cassa che nell'esercizio precedente si sono verificate nell'ambito dello stato di previsione della spesa interessato.

7. La dotazione dei fondi di cui al comma 1, lettera d) ed e) è determinata, con apposita disposizione, dalla legge di bilancio.

8. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono iscritti i fondi speciali di parte corrente e di conto capitale. Gli importi dei fondi di cui al presente comma, destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale e distinti per ciascun Ministero, sono definiti annualmente con apposite tabelle alla legge di bilancio. I fondi di cui al presente comma sono iscritti in appositi articoli o piani gestionali la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

9. I fondi di cui al comma 8 sono prioritariamente destinati ai provvedimenti legislativi e agli impieghi indicati nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio.

10. Le dotazioni dei Fondi di cui ai commi 1, 2 e 8 possono essere modificate anche con la legge di assestamento di cui all'articolo 16.

ART. 26

(Bilancio di genere e ambientale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:

a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;

b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

2. Gli allegati di cui al comma 1, sono predisposti sulla base dei dati di spesa riclassificati dai Ministeri secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione stabiliti con specifiche determinazioni del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e la disciplina eurounitaria in materia.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, predispone ai fini della trasmissione alle Camere una Relazione annuale, sulla base dei dati derivanti dall'ultimo rendiconto approvato, sugli esiti del processo di analisi delle spese e delle entrate del bilancio dello Stato sulla base della valutazione del diverso impatto della

politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito anche al fine di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse.

4. Nell'elaborazione dell'allegato di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto della riclassificazione dei dati di spesa trasmessi dai Ministeri secondo le regole stabilite dalla determina del Ragioniere generale dello Stato di cui al comma 2 e dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis- lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 e degli indicatori BES.

5. Il rendiconto generale dello Stato contiene, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie stabilite con la determina del Ragioniere generale dello Stato di cui al comma 2.

Capo II

Le entrate e le spese dello Stato

ART. 27

(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli distinti sulla base della natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione, di beni patrimoniali e riscossione di crediti, nonché dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli o piani gestionali secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, ai fini della classificazione economica, a seconda che siano di parte corrente o di conto capitale, nonché relative al rimborso delle passività finanziarie;

b) missioni e programmi in relazione alla classificazione funzionale come definita dai commi 3 e 4;

c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione. Tali unità denominate capitoli possono essere ripartite in articoli o piani gestionali.

3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa statale.

4. I programmi costituiscono l'unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. *[In corso di predisposizione un potenziamento dei criteri di classificazione COFOG]*

6. Nei processi di riorganizzazione delle singole amministrazioni si tiene conto della significatività dei programmi del bilancio e dell'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativo.

7. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e a quelli dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

8. In relazione alle necessità della codificazione, la numerazione delle unità elementari di bilancio può essere anche discontinua.

9. In relazione alla natura autorizzatoria, le spese si ripartiscono in:

- a) oneri inderogabili;
- b) fattori legislativi;
- c) fabbisogno.

10. Costituiscono oneri inderogabili le spese vincolate, sulla base di specifiche disposizioni legislative o normative, a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione. Tra gli oneri inderogabili rientrano le spese individuate, in apposito allegato alla legge di bilancio come obbligatorie ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

11. Sono definiti fattori legislativi, quegli stanziamenti il cui importo, qualificato come limite massimo di spesa, nonché il periodo di iscrizione in bilancio sono espressamente indicati da una disposizione normativa.

12. Costituiscono spese di fabbisogno, tutte quelle spese non riconducibili alle lettere a) e b), la cui quantificazione non è espressamente indicata in norma, ma è stabilita tenendo conto delle esigenze delle singole amministrazioni.

13. *[in corso istruttoria su una possibile ulteriore articolazione delle spese per fattore legislativo]*

ART. 28

(Risultati differenziali)

1. Fermo il rispetto del percorso della spesa netta, alla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 14, sono allegati i quadri generali riassuntivi che, con riferimento alle dotazioni di competenza e di cassa, danno distinta evidenza dei seguenti risultati differenziali:

- a) risparmio pubblico;
- b) indebitamento o accrescimento netto;
- c) saldo netto da finanziare o impegnare;
- d) ricorso al mercato.

2. Il risultato di cui alla lettera a) è dato dalla differenza tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti.
3. Il risultato di cui alla lettera b) è dato dal differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di passività finanziarie.
4. Il risultato di cui alla lettera c) è il differenziale tra le operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di rimborso di passività finanziarie.
5. Il risultato di cui alla lettera d) deriva dalla differenza tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese.

ART. 29

(Disposizioni in materia di variazioni di bilancio ed esercizio della flessibilità nella fase di formazione e di gestione del bilancio)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel corso dell'esercizio finanziario indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui. Ai fini dell'immediata attuazione dei provvedimenti legislativi di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario e previa richiesta dell'amministrazione competente, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
2. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ragioniere generale dello Stato su proposta dei Ministri interessati.

[individuare disciplina dei residui e della flessibilità in fase di formazione della legge di bilancio e di gestione anche tenuto conto dell'attuale testo dell'articolo 23, comma 3 e 33, commi da 3 a 4-sexies]

ART. 30

(Accertamento e impegno qualificato)

[articolo in corso di definizione, in particolare, al fine di tenere conto, per quanto concerne l'accertamento qualificato del dovuto coordinamento con la disciplina prevista in materia dai decreti legislativi attuativi della delega fiscale e, per la spesa, dell'esigenza, alla luce della nuova governance, di superare l'attuale sistema di formazione e conservazione dei residui]

ART. 31 (Disposizioni in materia di formazione e l'accertamento dei residui) <i>[alla luce dell'indicatore della spesa netta dovranno essere valutate le necessarie modifiche alla disciplina di cui agli articoli 34-bis, 34-ter, 34-quater e 30 anche prevedendo una disciplina transitoria nel rispetto dei saldi di finanza pubblica]</i>
ART. 32 (Garanzie statali) <i>[in corso valutazione su una possibile riorganizzazione della disciplina organica vigente in materia]</i> 1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. 2. Al fine di garantire il monitoraggio degli effetti delle garanzie di cui al comma 1 sui saldi di finanza pubblica, nonché per la verifica del rispetto del percorso della spesa netta, le amministrazioni titolari delle misure ovvero, ove presenti, i soggetti cui le stesse ne hanno affidato la gestione, provvedono a rendicontare, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni rilevanti sull'andamento delle misure, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
ART. 33 (Gestioni fuori bilancio) <i>[articolo in corso di definizione, anche con riferimento ad altri articoli del presente disegno di legge al fine di integrare la disciplina vigente in materia]</i> 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 pubblicano, ai sensi della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari. 2. Per il bilancio dello Stato, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati nel disegno di legge di bilancio, secondo le modalità stabilite dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015. 3. I soggetti di cui al comma 1, diversi dalle amministrazioni dello Stato sono tenute alla trasmissione delle informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità, tempi, procedure definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. <i>[in corso di valutazione definizione di un adeguato apparato sanzionatorio]</i>
Capo III Il rendiconto generale dello Stato
ART. 34

(Risultanze della gestione e struttura del rendiconto)

1. Al rendiconto di cui all'articolo 17 è allegata per ciascuna amministrazione un piano degli obiettivi e degli indicatori. Per le entrate, il piano degli obiettivi e degli indicatori espone le risultanze della gestione; per la spesa, è articolato per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 14. Il piano degli obiettivi e degli indicatori al rendiconto per ciascun programma di spesa illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato, tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Esso contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nel piano degli obiettivi e degli indicatori in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socioeconomico e delle eventuali criticità riscontrate.

2. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

- a) conto del bilancio;
- b) conto generale del patrimonio.

3. Il conto del bilancio di cui al comma 2, lettera a), comprende:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, versate e rimaste da versare;
- b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
- e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

4. Il conto generale del patrimonio di cui al comma 2, lettera b), comprende:

- a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
- b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

5. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare e avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

ART. 35

(Parificazione e presentazione del rendiconto)

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.
2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.
3. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

Capo IV

Analisi e valutazione della spesa

ART. 36

(Analisi e valutazione della spesa)

1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione finanziaria e l'efficace gestione delle risorse pubbliche, entro il 15 marzo di ciascun anno, in coerenza con gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, adotta il Piano triennale di analisi e valutazione della spesa.
2. Il Piano di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere e indica le aree di spesa oggetto di analisi e valutazione, i soggetti responsabili e le strutture delle singole amministrazioni incaricate delle relative attività, nonché i tempi previsti per il loro completamento. Per le attività di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato fornisce le indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico.
3. Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti informa il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il disegno di legge di bilancio.
4. Entro il 30 giugno successivo a ciascun anno del triennio oggetto di programmazione del Piano, il Ministero dell'economia e delle finanze predispone una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sull'adozione delle azioni di riforma attuate dai Ministeri. La Relazione sullo stato di attuazione del Piano è allegata, a fini conoscitivi, al Rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 34.

ART. 37

(Integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale)

[in corso di predisposizione]

ART. 38

(Piano dei conti integrato)

<i>[in corso di predisposizione]</i>
Capo V Deleghe per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e in materia di contabilità pubblica
ARTT. 39-41
Titolo VII TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA
ART. 42 <i>(Saldo di cassa del Settore statale)</i> 1. Il saldo di cassa del settore statale è determinato mediante il consolidamento dei flussi di cassa relativi alle operazioni economiche e alle partite finanziarie attive, risultanti dal bilancio dello Stato e dalla gestione della tesoreria statale. 2. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 1, si procede all'integrazione con le passività a carico dello Stato per le quali non si registrano corrispondenti movimentazioni nella cassa. 3. Sono esclusi dal saldo di cassa di cui al comma 1 gli incassi destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 4. Il saldo di cassa risultante dalle gestioni del bilancio dello Stato e dalla gestione di tesoreria statale, qualora negativo, costituisce il fabbisogno finanziario da coprire mediante l'emissione di titoli di Stato e di altri strumenti di indebitamento a breve e lungo termine. 5. Il saldo di cassa del Settore statale è pubblicato mensilmente in apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze.
ART. 43 <i>(Conto riassuntivo del Tesoro)</i> 1. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti. 2. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con le emissioni nette di titoli di Stato e altri

strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale di cui all'articolo 42.

3. Il Conto riassuntivo del Tesoro è pubblicato in apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

ART. 44

(Gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria)

[in corso di predisposizione]

ART. 45

(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale)

1. Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui ciò sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di un conto bancario o postale, anche a favore di un eventuale soggetto gestore, è autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione è concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale è autorizzata per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti.

3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma 1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente entro novanta giorni dall'accertamento dell'esistenza del conto e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali e ai soggetti gestori di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti.

5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La mancata trasmissione entro i predetti termini è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione trimestrale è estesa ai soggetti, titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per conto di amministrazioni dello Stato.

6. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

ART. 46

(Tesoreria degli enti pubblici)

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

ART. 47

[in istruttoria, anche alla luce della nuova disciplina Retes]

ART. 48

[in istruttoria, anche alla luce della nuova disciplina Retes]

ART. 49

[in istruttoria, anche alla luce della nuova disciplina Retes]

ART. 50

[in istruttoria, anche alla luce della nuova disciplina Retes]

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51

(Abrogazione e modificazione di norme)

ART. 52

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)